L'ARRESTO IN "QUASI FLAGRANZA": PRESTO SI PRONUNCERANNO LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

Carissimi, come ricorderete, in occasione di uno dei tanti convegni organizzati dall'Associazione abbiamo avuto modo di soffermarci sia sull'arresto obbligatorio sia su quello facoltativo, rispettivamente disciplinati dagli artt. 380 e 381 del Codice di Procedura Penale.

A tal proposito, oggi vorrei sottoporre alla vostra attenzione una ordinanza, la n. 12282 del 2015, con la quale la V sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite Penali una questione di diritto avente ad oggetto l'esatto significato da attribuire alla nozione di "quasi flagranza" nella commissione di un reato.

La quasi flagranza, come risaputo, è una delle forme che può assumere lo stato di flagranza, presupposto indefettibile per procedere all'arresto, obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.), dell'autore di un reato da parte della polizia giudiziaria (o del privato, nel caso contemplato dall'art. 383 c.p.p.).

A definire lo stato di flagranza in senso stretto è l'art. 382 c.p.p., comma 1, il quale, appunto, lo definisce come la condizione in cui versa "*chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima*".

Tornando all'ordinanza in parola, e quindi al caso di che trattasi, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri non aveva convalidato l'arresto eseguito dalla P.G. nei confronti di un indagato per lesioni personali aggravate.

A siffatta conclusione il Giudicante era pervenuto sostenendo l'insussistenza del requisito della "quasi flagranza" e l'illegittimità dell'arresto, dal momento che all'individuazione dell'autore del gesto delittuoso gli operanti erano giunti solo in forza delle dichiarazioni della persona offesa e la perquisizione personale, nonché locale presso

l'abitazione dell'indagato, non aveva dato alcun esito positivo ai fini del rilevamento di tracce di reato.

A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure aveva richiamato un orientamento della Suprema Corte secondo cui "*non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto qualora la polizia giudiziaria abbia appreso il fatto non direttamente, ma dalla denuncia della persona offesa e abbia solo successivamente proceduto all'inseguimento del colpeVole, dopo la consumazione dell'ultima frazione di condotta delittuosa e dopo un lasso di tempo significativo, utilizzato per raccogliere informazioni dalla stessa persona offesa e da altri soggetti*" (Cfr. Cass. Sez. V, 31.03.2010, n. 190; Cass. Sez. VI, 20.04.2010, n. 20539).

Avverso l'ordinanza del G.I.P. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri proponeva ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed inosservanza delle norma processuali.

Quest'ultimo nella requisitoria scritta aveva, infatti, ritenuto di aderire ad altro orientamento della Suprema Corte per il quale "*lo stato di quasi flagranza ricorre quando la Polizia Giudiziaria abbia proceduto all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità, sulla base degli elementi acquisiti attraverso l'attività di indagine espletata nell'immediatezza*" (Cfr. Cass. Sez. I, 24.11.2011, n. 6916; Cass. Sez. II, 10.11.2010, n. 44369)

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione però chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che alla luce dei diversi orientamenti emersi nella giurisprudenza di legittimità, dovesse essere preferito quello fatto proprio dal G.I.P.

Il compito di definire con precisione il significato della "quasi flagranza" affidato alla giurisprudenza di legittimità non è stato, come ben si può vedere, risolto univocamente dalla Suprema Corte.

Il tentativo della Corte di Cassazione di dare una corretta definizione alla nozione di "quasi flagranza" ha difatti dato luogo ad un vero e proprio **contrasto di orientamenti**, che continua ad essere attuale.

Secondo un **primo** orientamento, infatti, non sussiste la condizione di cosiddetta "quasi flagranza" qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato, come nel caso in esame, per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi (cfr. Cass., sez. 4, 7.2.2013, n. 15912, rv. 254966).
Difatti, prosegue in motivazione la sentenza poc'anzi citata, <<*l'espressione utilizzata dall'art. 382 cod. proc. pen. "viene colto nell'atto di commettere il reato" sottolinea il carattere percettivo del rapporto esistente tra l'autore del reato e colui che ne ha cognizione*>>.
Aderendo all'orientamento richiamato la II sezione della Suprema Corte (13 luglio 2011, n. 34918) ha affermato che "*non sussiste la condizione di cosiddetta "quasi-flagranza" qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi.*
La pronuncia appena invocata abbraccia il prevalente indirizzo giurisprudenziale, già espresso da Sez. 5, n. 19078 del 31/03/2010, Festa, Rv. 247248; Sez. 6, n. 20539 del 20/04/2010; Sez. 2, n. 7161 del 18/01/2006; Sez. 4, n. 17619 del 05/02/2004; Sez. 5, n. 3032 del 21/06/1999, secondo cui "*non sussiste lo stato di quasi flagranza, che rende legittimo l'arresto, se l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria trovi causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della stessa polizia giudiziaria, ma nella denuncia della persona offesa, o nelle indicazioni di terze persone o, ancora, in dichiarazioni confessorie dello stesso accusato*".
In tali casi, infatti, come affermato in particolare da Sez. 1, n. 6642, 11/12/1996, si richiederebbe inevitabilmente "*un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell'istituto, caratterizzato, invece, da*

un'immediata, autonoma e diretta percezione delle tracce del reato". Nello stesso alveo interpretativo si colloca una più recente decisione, assunta dalla Prima Sezione, con la sentenza n. 43394, del 3.10.2014 (rv. 260527).

A tale orientamento se ne contrappone **uno di segno opposto** – quello, per intenderci, richiamato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri - secondo cui "*la quasi flagranza presuppone una correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà che pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito dagli agenti della sicurezza; in particolare, ricorre lo stato di quasi flagranza quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità"* (cfr. Cass., sez. 1, 11/06/2014, n. 28246).

Ad avviso di tale orientamento, dunque, la nozione di inseguimento del reo, d'ausilio nel definire il concetto di quasi flagranza, deve essere intesa in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita, esprimendo tale nozione un "***concetto comprensivo anche dell'azione di ricerca****, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle* ***ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime****, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti*", come affermato in altro arresto dal Supremo Collegio, in una fattispecie in cui la Corte ha precisato che "*l'inseguimento può avvenire anche dopo un periodo di tempo necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche, ed ha ritenuto legittimo l'arresto eseguito dagli operanti intervenuti nell'immediatezza della commissione del fatto, i quali dopo circa quattro ore avevano trovato gli indagati sulla base delle*

dichiarazioni dei testimoni oculari e dei correi" (cfr. Cass., sez. 2, 10/11/2010, n. 44369, rv. 249169; nonchè, nello stesso senso, Cass., sez. 1, 24.11.2011, n. 6916, rv. 252915; Cass., sez. 5, n. 2738/99; Cass., Sez. 4, n. 4348/2003; Cass., sez. 4, 20/6/2006, n. 29980).

È proprio a fronte del contrasto rappresentato ed evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza in parola che i giudici della V sezione penale hanno ritenuto necessario l'intervento delle Sezioni Unite per chiarire cosa debba intendersi con esattezza con la nozione di "quasi flagranza", legittimante l'arresto.
Questione, quella rimessa alle SS.UU., la cui soluzione, a parere del Collegio, presuppone un chiarimento, tra l'altro, sul corretto significato da attribuire alla percezione dell'azione delittuosa ed all'inseguimento del reo da parte dei soggetti ai quali è conferito il potere di arresto.
Non appena saranno rese disponibili le motivazioni della sentenza relativa alla questione giuridica sulla quale le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere, sarà mia cura renderle a Voi note.

Avv. Massimo Biffa